

Comune di Cerrione (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 29/04/2017 ad oggetto "Sdemanializzazione tratto viario individuato nell'elenco strade classificate comunali".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la problematica riguardante il tratto viario comunale prospiciente l'immobile di proprietà dei sig.ri Chiarletti Carla e Chiarletti Gianni, in parte occupata da manufatti edili eseguiti dai sig.ri Chiarletti in forza di Concessione Edilizia n°20/980;

Premesso che:

- il tratto viario in oggetto risulta regolarmente inserito nell'elenco delle strade classificate "comunali" approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n°226 in data 08.06.1964 così descritto "8-c)3°Tratto:Strada per Magnano dal bivio della strada per Zubiena al confine con Magnano con una lunghezza di m.500.Questa strada passa in contiguità del Molino Vianze ed interseca il Torrente Olobbia ed il Rio della Valle." ;

- il tracciato risulta a tutti gli effetti in disuso dal 22.11.1962 in quanto sostituito dalla nuova viabilità realizzata dal Comune di Cerrione e trasferita in data 22.11.1962 al demanio provinciale con regolare verbale di trasferimento, condiviso e sottoscritto dall'Amministrazione Provinciale di Vercelli e dal Sindaco di Cerrione in rappresentanza dell'Ente Comunale, atto che per altro disponeva in modo chiaro l'impegno del Comune di Cerrione ad attuare ed onorare ogni e qualsiasi debito e definire qualunque divergenza, lite o vertenza in conseguenza di lavori, attività, iniziative, interventi (comprese eventuali espropriazioni);

- Il Comune di Cerrione a fronte di specifica richiesta depositata al protocollo Comunale n°1241 in data 17/03/1998 da parte della sig.ra Chiarletti Carla ha rilasciato regolare Concessione Edilizia n°20/98 in data 05.10.1998, atto che oltre ad autorizzare interventi di ristrutturazione dell'edificio posto in fregio al tratto viario dimesso, prevedeva anche la sua occupazione con infrastrutture fisse quali un tratto di marciapiede ed un portico con sovrastante vano abitativo, infrastrutture queste che risultano essere state realizzate dai richiedenti nel periodo di validità dell'atto concessorio in modo diverso (più contenuto e meno invasivo) ma pur sempre occupando porzione di sedime viario;

- la procedura Tecnico/Amministrativa necessaria per formalizzare il passaggio a privati dell'area viaria dismessa e sostituita da nuova strada non risulta essere mai stata affrontata e definita dall'Ente pur riscontrando tutti i presupposti che determinano una sdemanializzazione di fatto;

Preso atto della nota depositata dai sig.ri Chiarletti Carla e Gianni in data 21.04.2017 prot. n°2027 attraverso la quale rappresentano la loro disponibilità a chiarire in via definitiva la situazione anche impegnandosi al riconoscimento economico del valore del sedime oggetto di sdemanializzazione, pur consapevoli che ai tempi i presupposti per la cessione bonaria delle aree (di loro proprietà) utilizzate per realizzare la nuova viabilità dovevano definirsi con la permuta delle aree (Chiarletti cedevano le aree per la nuova viabilità ed in cambio acquisivano l'area della viabilità in dismissione) situazione che di fatto è avvenuta ma mai regolarizzata Amministrativamente;

Richiamata la normativa in materia, quale il Nuovo Codice della Strada, il quale dispone circa la "Definizione e classificazione delle strade";

Precisato che, la Regione Piemonte ha provveduto e stabilito per le classificazioni delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico con L.R. 86 del 21.11.1996 le deleghe di funzione, stabilendo nel merito che siano i rispettivi Enti territoriali ad attivare le procedure di classificazione e declassificazione;

Appurato che, per quanto riguarda la sdemanializzazione di pubbliche vie, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che sia sufficiente che risultino atti univoci e concludenti oltre al prolungato disuso di un bene demaniale da parte dell'Ente pubblico proprietario per giustificare la "sdemanializzazione tacita", (così Cass., Sez. II, 3/05/1996 n°4089, più di recente Cass., Sez. II,

19/02/2007 n°3742) situazione che di fatto risulta essere quella oggetto del presente, infatti la presentazione di istanza di richiesta della concessione edilizia depositata dalla sig.ra Chiarletti Carla ed il rilascio della concessione edificatoria da parte del Comune di Cerrione sono di fatto atti che chiaramente rappresentavano la volontà di riconoscere l'esclusione del tratto viario tra quelli classificati come tale dall'atto deliberativo n°226 in data 08.06.1964 soprarichiamato oltre a confermare l'ipotesi di accordo tra le parti mediante semplice permuta di aree, non regolarizzata da procedura amministrativa;

Richiamato inoltre quanto disposto dal D.Lgs 01.12.2009 n°179 art. 1, attraverso il quale si dichiara indispensabile la permanenza in vigore dell'allegato F artt. da 1 a 131, da 140 a 209, 212, 214, 215, 216, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, da 242 a 300, 304, 312, 313, art. 304 (ad eccezione della dizione "in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici"), 337, 338, 342, 343, 344, 348, da 366 a 382 della legge 20/03/1865 n°2248;

Riscontrato nel merito che l'art. 18 della Legge 2248 mantenuto in vigore dall'art. 1 del D.Lgs 179 recita come segue: "*Le deliberazioni dei Consigli Comunali portanti soppressioni di strade dovranno dichiarare se debbano essere classificate come vicinali, o se invece si debba alienarne il suolo ai proprietari frontisti, od all'asta pubblica*";

Ritenuto corretto, applicando quanto indicato dall'art. 18 soprarichiamato, utilizzare quale strumento economico di valutazione la tabella dei valori agricoli dei terreni liberi da vincoli di contratti agrari approvata dalla Commissione Provinciale espropri di Biella individuando la media dei parametri indicati nella Regione agraria n° 5 riguardante la coltura a "Prato" (coltura più simile a quella di fatto presente nelle aree prospicienti il tratto interessato) per determinare il valore del bene per la sua cessione a procedura di sdemanializzazione avvenuta;

Visti pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui interamente riportate e trascritte;
- 2) Di riconoscere che, quanto riscontrato in merito agli atti richiamati e formalizzati sin dal 1962 tra le parti con particolare riferimento alla documentazione relativa alla concessione 20/98 sono prove che giustificano inequivocabilmente la "Sdemanializzazione tacita";
- 3) Di procedere alla modifica dell'elenco strade comunali eliminando il tratto in oggetto, riconoscendo che tale procedura dovrà seguire quanto in dettaglio indicato all'art. 3 della Legge Regionale n°86 del 21.11.1996;
- 4) Di riconoscere che i sig.ri Chiarletti Carla e Gianni risultano essere proprietari delle aree poste in fregio al tratto oggetto di sdemanializzazione, situazione questa che permette di individuarli quali frontisti ai quali alienare il sedime in oggetto;
- 5) Di autorizzare il Sindaco, la Giunta Municipale ed il Servizio tecnico, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assumere i provvedimenti e/o a compiere tutti gli atti connessi e consequenziali alla presente deliberazione, necessari per addvenire in primis alla cancellazione del tratto dall'elenco delle strade classificate tra le "Comunali" e "Vicinali" ed in successione alla sua alienazione attraverso cessione onerosa, accettando la proposta espressa dai sig.ri Chiarletti con propria nota in data 21.04.2017 prot. n°2027, avendo cura di utilizzare quale parametro economico la tabella dei valori agricoli dei terreni liberi da vincoli di contratti agrari approvata dalla Commissione Provinciale espropri di Biella individuando la media dei parametri indicati nella Regione agraria n° 5 riguardante la coltura a "Prato".